



CITTÀ DI TORINO

ORDINE DEL GIORNO

Approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2012

OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2011 05983/007
AVENTE PER OGGETTO: ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E
L'ADOLESCENZA.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- il Consiglio Regionale del Piemonte con la Legge Regionale n. 31 del 9 dicembre 2009 (entrata in vigore il 1 gennaio 2010) ha istituito il "Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza", al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze;

CONSIDERATO CHE

- dopo l'istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza da parte di moltissime Regioni, nell'estate del 2011 con la Legge n. 112 del 12 luglio 2011 è stata istituita "l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza";
- con la stessa legge è stata istituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'autorità centrale e composta dai garanti regionali;

TENUTO CONTO CHE

- ad oggi la Regione Piemonte non ha ancora provveduto a nominare il "Garante dell'infanzia e dell'adolescenza" ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 9 dicembre 2009;
- alla Prima Commissione della Regione Piemonte è stata assegnata la proposta di Legge Regionale n. 188 che prevede l'abrogazione delle Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2010 che istituisce il Garante per i diritti degli animali; della Legge Regionale n. 31 del 9 dicembre 2009, che istituisce il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e della Legge Regionale n. 28 del 2 dicembre 2009, che istituisce Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

RILEVATO CHE

- a differenza della Città di Torino, nessun altro Comune della Regione Piemonte ad oggi ha provveduto alla nomina della figura del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
- la Città ha più volte sottolineato che l'attenzione ai bambini ed ai giovani è un elemento fondamentale della propria azione amministrativa;
- il ruolo del Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale n. 31 ed in attuazione dell'articolo 11, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte svolge funzioni fondamentali per la tutela degli infanti e degli adolescenti sul territorio e per l'attuazione dei loro diritti;

INVITA

La Regione Piemonte a mantenere la figura del Garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 9 dicembre 2009 ed a provvedere al più presto alla sua nomina.
